



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 Aprile 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

RIUNIONE VENERDÌ 27 APRILE 2012

1 Ricorso TORINO F.C. S.P.A.

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto seguito gara Padova/Torino del 3.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 48 del 12.12.2011)

La C.G.F. riuniti i reclami n. 1) e n. 2):

2) **ACCOGLIE** il reclamo del Calcio Padova S.p.A. e, per l'effetto, ripristina il risultato finale del campo;

1) **RESPINGE** il reclamo del Torino F.C. S.p.A..

2 Ricorso CALCIO PADOVA S.P.A.

avverso decisioni merito gara Padova/Torino del 3 e 14.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012)

3. Ricorso U.C. ALBINOLEFFE

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cisse Karamoko seguito gara Ascoli/Albinoleffe del 6.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 10.4.2012)

RESPINTO

4. Ricorso A.S. BARI S.p.A. RESPINTO

(Abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) avverso le sanzioni:

- della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;
- dell'inibizione per mesi 3 al sig. Vinella Francesco

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lettera B), paragrafo VII N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 del C.G.S. - nota n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)